



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI AL 31 LUGLIO 2003

Il prossimo 31 luglio scade il termine per procedere alla consegna della dichiarazione Ici al fine di denunciare le variazioni intervenute nell'anno 2002.

E' opportuno segnalare che la scadenza in argomento riguarda solo quei contribuenti che non sono obbligati alla consegna telematica del modello Unico2003 per l'anno 2002. Infatti i soggetti che hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione Unico2003 in modalità telematica entro il prossimo 31 ottobre, possono consegnare entro la medesima data anche la dichiarazione Ici per le variazioni intervenute nel 2002. Ne consegue che la data del 31 luglio si riferisce a quei contribuenti che sono tenuti alla presentazione di Unico2003 "cartaceo" in banca o posta.

Il Comune competente a ricevere la dichiarazione Ici è quello nel cui territorio si trova l'immobile oggetto di denuncia. La dichiarazione può essere o consegnata a mano, oppure spedita per raccomandata.

Quest'anno alcuni Comuni accettano, in luogo della dichiarazione vera e propria, una più semplice *comunicazione* degli acquisti, cessioni o modificazioni della soggettività passiva. Si raccomanda pertanto di sentire il Comune interessato per conoscere la modalità da adottare.

Ravvedimento Ici

Per coloro che il 30 giugno scorso si sono dimenticati di pagare il primo acconto Ici per l'anno 2003, oppure si sono accorti di aver commesso errori nel calcolo dell'imposta, si apre la strada del ravvedimento; in pratica è possibile porre rimedio all'errore o alla dimenticanza.

Il ravvedimento è detto breve se interviene entro 30 giorni dalla data di scadenza originaria, quindi entro il 30 luglio prossimo. Avvalendosi del ravvedimento breve è possibile avvalersi di una sostanziale riduzione della sanzione, che scende dall'ordinaria misura del 30% al 3,75% dell'imposta non pagata alla scadenza originaria. In aggiunta sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da calcolarsi giorno per giorno dalla data di scadenza originaria, fino alla data di ravvedimento.

Decorsi i 30 giorni, ci si potrà avvalere del cosiddetto ravvedimento lungo - in tal caso la sanzione sarà pari al 6% (non più al 3,75%).

Il ravvedimento lungo può essere adottato spontaneamente dal contribuente fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione.

Il ravvedimento si esegue versando l'imposta omessa, le sanzioni e gli interessi cumulativamente, usando l'ordinario bollettino di conto corrente postale.

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 - FAX 030/2304108
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179